

Codice A1813C

D.D. 5 dicembre 2023, n. 2997

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 109/2023, per interventi di sistemazione in sponda destra del Torrente Soana, località Fontanetta, in Comune di Valprato Soana (TO).
Richiedente: Unione Montana Valli Orco e Soana.**



ATTO DD 2997/A1813C/2023

DEL 05/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 109/2023, per interventi di sistemazione in sponda destra del Torrente Soana, località Fontanetta, in Comune di Valprato Soana (TO). Richiedente: Unione Montana Valli Orco e Soana.

Con nota in data 13/04/2023 prot. n. 357, acquisita al protocollo di questo Settore n. 16417/A1813C in data 13/04/2023, l'Unione Montana Valli Orco e Soana, C.F. 11322500015, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica in sponda destra del Torrente Soana presso le località Salzetto e Fontanetta, in Comune di Valprato Soana.

Con nota n. 22979/A1813C del 29/05/2023 il Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino ha richiesto integrazioni in merito ad alcune scelte progettuali individuate.

Con la medesima nota il Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino ha chiesto contestualmente all'Unione Montana Valli Orco e Soana di trasmettere la documentazione progettuale alla Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi della L.R. n. 37/2006, della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e della D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 in ordine alla compatibilità degli interventi previsti con la fauna acquatica; con nota prot. n. 158401 del 10/11/2023, qui archiviata con prot. n. 48429/A1813C del 13/11/2023, la Funzione specializzata della Città Metropolitana ha rilasciato parere favorevole per gli scopi della L.R. n. 37/2006, con prescrizioni da rispettare in fase di cantiere.

Con nota n. 1076 del 30/10/2023, acquisita al protocollo di questo Settore con n. 46280 del 30/10/2023, l'Unione Montana Valli Orco e Soana, ha trasmesso la documentazione integrativa relativa al solo progetto della località Fontanetta, soprassedendo alla revisione del progetto in località Salzetto.

Gli interventi richiesti prevedono la realizzazione/completamento di un tratto di difesa spondale di circa 35m ed altezza variabile da 3,15 a 4,25 m, di connessione tra una scogliera esistente e un muro

in massi cementati, attraverso la rimozione di massi disarticolati presenti in loco, la riprofilatura della sponda e la realizzazione di una nuova scogliera in sagoma; la nuova scogliera sarà realizzata mediante la posa a secco di massi provenienti sia dalla medesima sponda, e sia dal cumulo di massi già presente sul limitrofo piazzale e messi a disposizione dall'amministrazione comunale; al termine delle operazioni è previsto infine l'inserimento di talee di inerimento.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei Progettisti ing. Stefano Vandoni, dott.ssa for. Elena Pittana e geol. Mauro Castelletto, costituiti da Relazione tecnico-economica, Relazione geologica, Corografia, Planimetria e Sezioni, in base ai quali è prevista l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- viste le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 n° 10/R recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la nota prot. n. 158401 del 10/11/2023 della Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, qui archiviata con prot. n. 48429/A1813C del 13/11/2023, con la quale si esprime parere favorevole per gli scopi della L.R. n. 37/2006, con prescrizioni da rispettare in fase di cantiere;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14/06/2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, per quanto di competenza del Settore scrivente, l'Unione Montana Valli Orco e Soana all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della sponda destra del Torrente Soana presso la località Fontanetta, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, in uno con i manufatti esistenti, ai quali la nuova difesa si attesta a monte e a valle, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione previste dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. la difesa spondale in progetto dovrà essere idoneamente immorsata a monte e a valle nell'esistente sponda, quindi adeguatamente attestata in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale previsto dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocato longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che lo stesso non determini restringimento, anche locale e puntuale, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dall'intervento;
5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere, volume non inferiore a 0,80 m³ e peso non inferiore a 2,2 t; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione dell'opera di difesa dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera stessa, avendo cura di conferire agli eventuali riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere dei fenomeni erosivi lungo la sponda sistemata; il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
7. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
8. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
9. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato dall'intervento; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo stesso, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni al corso d'acqua, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature, sia in fase di cantiere che ad intervento eseguito;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena

decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
14. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
18. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della L.R. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nella nota prot. n. 158401 del 10/11/2023 della Funzione specializzata Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino, pure trasmesso all'Unione Montana Valli Orco e Soana.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

I funzionari estensori:
Dott. Carmine COZZA
Dott. Ermes FUSETTI

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio